



LEGGE 17 marzo 2005 n.37

REPUBBLICA DI SAN MARINO

L'ISTITUTO DEL TRUST

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 2005.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Nella presente legge, si intendono per:
 - a) «Autorità Giudiziaria»: l'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino;
 - b) «Autorità di Vigilanza»: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - c) «bene»: qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica;
 - d) «beni in trust»: i beni che costituiscono oggetto del trust;
 - e) «disponente»: colui che istituisce il trust;
 - f) «domicilio»: il luogo in cui la persona ha stabilito il centro della propria vita civile;
 - g) «legge»: la presente legge e le successive modifiche e integrazioni;
 - h) «residenza»: il luogo in cui una persona ha la dimora abituale;
 - i) «Tribunale»: il Tribunale Unico di cui alla Legge 30 ottobre 2003 n.145 e le successive modifiche e integrazioni;
 - j) «trust con beneficiari»: il trust istituito nell'interesse di uno o più beneficiari;
 - k) «trust di scopo»: il trust istituito per perseguire uno o più scopi;
 - l) «trustee autorizzati»: i trustee autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge;
 - m) «trustee qualificati»: i trustee individuati all'articolo 19, comma 4, della legge;
 - n) «trust esteri»: un trust la cui legge applicabile è una legge sul trust di uno Stato estero;
 - o) «guardiano»: è il soggetto che esercita il controllo sull'operato del trustee.

Art. 2

(Nozione di trust)

1. Si ha trust quando un trustee è titolare di beni nell'interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico.
2. Non è incompatibile con l'esistenza di un trust la circostanza che il disponente ricopra l'ufficio di trustee, oppure si riservi alcune prerogative.

3. Il disponente e il trustee possono essere beneficiari del trust, ma il trustee non può essere l'unico beneficiario del trust.
4. Il medesimo atto istitutivo di trust può istituire trust con beneficiari e trust di scopo.

Art. 3

(Ambito di applicazione della legge)

1. La legge si applica solo ai trust istituiti per manifestazione di volontà del disponente.

Art. 4

(Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri)

1. L'individuazione della legge regolatrice e il riconoscimento dei trust esteri creati per volontà del disponente e provati per iscritto sono retti dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.

Art. 5

(Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust)

1. La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in materia di trust sussiste quando il convenuto abbia il domicilio, la residenza, o la sede legale in San Marino, il trustee sia un trustee autorizzato, oppure il trust sia amministrato in San Marino, o la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino.
2. La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria può essere derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è prevista dall'atto istitutivo del trust, o se è pattuita per iscritto.

TITOLO II I TRUST

CAPO I

DELL'ISTITUZIONE, DELLA DURATA E DELL'INVALIDITÀ DEL TRUST

Art. 6

(Istituzione del trust)

1. Il trust è istituito per atto scritto. Qualora l'atto sia tra vivi, è prescritta la forma dell'atto pubblico o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale con l'autentica ne assevera la legalità.
2. Gli elementi del trust che devono risultare dall'atto istitutivo sono:
 - a) la volontà del disponente di istituire il trust;
 - b) l'individuazione del trustee autorizzato o qualificato;
 - c) l'individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla medesima;
 - d) nel trust di scopo, lo scopo del trust, l'individuazione del guardiano o i criteri che conducono alla medesima;
 - e) nel trust con beneficiari, l'individuazione del beneficiario, o i criteri che conducono alla medesima;

- f) il criterio di distribuzione dei beni al termine del trust per cause diverse dalla revoca del trust.
3. Qualora l'atto istitutivo non individui il trustee, o non enunci i criteri che conducono alla sua individuazione, provvede alla nomina il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse.
4. Salva diversa previsione dell'atto istitutivo, il trust è irrevocabile.

Art. 7
(Trust di scopo)

1. L'atto istitutivo di un trust di scopo deve contenere:
- a) l'individuazione di uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - b) la nomina di un guardiano che abbia l'obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell'atto istitutivo, o i criteri che conducono alla medesima.

Art. 8
(Estratto dell'atto istitutivo)

1. Entro quindici giorni dalla data in cui riceve l'atto istitutivo del trust, il trustee ne redige un estratto contenente:
- a) la denominazione del trust scelta dal disponente o, in sua mancanza, dal trustee;
 - b) l'indicazione della sua revocabilità o irrevocabilità;
 - c) l'indicazione del trustee e le eventuali limitazioni previste ai suoi poteri;
 - d) la data dell'atto istitutivo e la durata del trust, se prevista nell'atto istitutivo;
 - e) la legge regolatrice del trust;
 - f) una delle seguenti indicazioni:
 - "è un atto istitutivo di trust con beneficiari";
 - "è un atto istitutivo di trust di scopo";
 - "è un atto istitutivo di trust con beneficiari e di trust di scopo";
 - g) la descrizione dello scopo del trust.
2. L'estratto è sottoscritto dal trustee con sottoscrizione autenticata da notaio.

Art. 9
(Registro dei trust della Repubblica di San Marino)

1. E' istituito il Registro dei trust della Repubblica di San Marino. Il Registro è tenuto dall'Ufficio del Registro dei trust sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Magistrato Dirigente.
2. Il Registro dei trust è pubblico e può rilasciare certificazione delle sue risultanze. Con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità e gli effetti di iscrizione, di tenuta e di consultazione del Registro dei trust.
3. Il notaio che ha autenticato la sottoscrizione dell'estratto dell'atto istitutivo ne cura il deposito entro dieci giorni dalla data dell'autentica presso l'Ufficio del Registro dei trust.
4. L'Ufficio cura l'iscrizione del trust nel Registro trascrivendo l'estratto e rimette al notaio la certificazione attestante l'iscrizione del trust.
5. Se il notaio omette il deposito dell'estratto nel termine indicato nel comma 3, il trustee vi provvede autonomamente entro i successivi dieci giorni.
6. Il trustee deve richiedere la cancellazione del trust dal Registro entro venti giorni:

- a) dall'attribuzione dei beni in trust ai soggetti aventi titolo, a seguito dell'estinzione del trust;
 - b) dalla modifica della legge regolatrice del trust, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 58;
 - c) dalla scoperta di una causa di nullità dell'atto istitutivo, o dal suo annullamento.
7. Le limitazioni ai poteri del trustee previste nell'atto istitutivo del trust che non siano state iscritte nel Registro non sono opponibili ai terzi di buona fede.
8. La mancata cancellazione del trust non è opponibile ai terzi, salvo che essi conoscessero l'esistenza della causa che imponeva la cancellazione del trust.
9. E' comminata la sanzione di Euro 2.000,00 al notaio e al trustee che non abbiano provveduto all'iscrizione del trust entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee che omette di richiedere cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 è punito con la medesima sanzione pecuniaria.

Art. 10

(Durata del trust)

1. Il trust ha effetto dal momento in cui il trustee diviene titolare dei beni in trust e non può durare oltre cento anni decorrenti dalla data dell'atto istitutivo, a meno che sia un trust di scopo.
2. Se l'atto istitutivo del trust con beneficiari non ne determina la durata, o stabilisce una durata superiore a cento anni, il trust dura cento anni.

Art. 11

(Invalidità del trust)

1. Il trust è nullo qualora:
- a) l'atto istitutivo sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) l'atto istitutivo non abbia la forma richiesta dall'articolo 6, comma 1, della legge;
 - c) manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), b), c), d), e) della legge;
 - d) manchino i requisiti di cui all'articolo 7 della legge;
 - e) l'atto istitutivo del trust sia simulato, o sia simulato il trasferimento di beni al trustee.
2. Nei casi precedenti, la nullità è sanata quando la causa di essa è stata rimossa.
3. Il trust è inoltre nullo quando i beni in trust o una parte di essi servirono o furono destinati a commettere un fatto che costituisce reato, o ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto.
4. La nullità è fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Tribunale. La relativa azione è imprescrittibile.
5. La nullità del trust non pregiudica i terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti a titolo oneroso dal trustee dopo l'iscrizione del trust nel Registro di cui all'articolo 9.
6. La nullità di singole disposizioni comporta la nullità dell'intero atto istitutivo se risulta che il disponente non avrebbe istituito il trust senza la previsione dell'atto istitutivo colpita da nullità.
7. La nullità di singole disposizioni non comporta la nullità dell'atto istitutivo, quando le disposizioni nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
8. Il trust è annullabile nei casi previsti dal diritto sammarinese come cause di annullamento degli atti a contenuto patrimoniale.

Art. 12
(Beni in trust)

1. Qualsiasi bene ai sensi della presente legge può essere oggetto di trust.
2. Sono oggetto di trust i beni di cui il trustee diviene titolare nell'esercizio del proprio ufficio, ivi inclusi quelli derivanti:
 - (I) dalle operazioni poste in essere dal trustee, comprese quelle di investimento e disinvestimento;
 - (II) dai proventi e dai frutti comunque prodotti dai suddetti beni.
3. E' inoltre bene in trust quello che rappresenta il lucro conseguito dal trustee per effetto di eventuali atti o omissioni compiuti in violazione dei propri obblighi.
4. Un trustee può accettare da chiunque abbia interesse beni da aggiungere ai beni in trust senza che questi possa divenire disponente.

Art. 13
(Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione)

1. I beni in trust sono separati dai beni personali del trustee e da quelli di pertinenza di altri soggetti o di altri trust. In particolare:
 - a) i beni in trust non possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali del trustee;
 - b) in caso di concorso dei creditori, o procedura concorsuale del trustee, i beni in trust sono separati dagli altri beni del trustee e sono esclusi dal concorso dei suoi creditori personali;
 - c) i beni in trust non rientrano tra quelli cui si applica il regime patrimoniale della famiglia e non sono inclusi nella successione del trustee.
2. Il trustee dispone e amministra dei beni in trust nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno o più scopi. Il trustee è tenuto ad eseguire ogni formalità utile per tutelare l'effettività del vincolo di destinazione.

CAPO II
DELLA MODIFICA, DELLA REVOCA E DELL'ESTINZIONE DEL TRUST

Art. 14
(Modifica dell'atto istitutivo del trust)

1. L'atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust. Qualora tale potere sia previsto, la modifica compete al soggetto individuato nell'atto istitutivo sentito il parere del guardiano ove previsto dalla legge o dall'atto istitutivo stesso; in caso di mancata individuazione, compete al trustee.
2. L'atto istitutivo di un trust con beneficiari non può essere modificato al fine di mutare il medesimo in un trust di scopo e, allo stesso modo, l'atto istitutivo di un trust di scopo non può essere modificato al fine di mutare il medesimo in un trust con beneficiari.
3. La modifica dell'atto istitutivo richiede la forma prescritta dall'articolo 6, comma 1, della legge.
4. Il trustee comunica in copia autentica all'ufficio del Registro dei trust le modifiche dell'atto istitutivo riguardanti gli elementi indicati nell'estratto di cui all'articolo 8, entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L'Ufficio provvede alle relative

annotazioni a margine dell'estratto. In mancanza, esse sono inopponibili ai terzi di buona fede.

5. La nomina del nuovo trustee è comunicata ai sensi del comma precedente dal trustee uscente o dai rimanenti trustee. Se tale comunicazione è omessa, il trustee di nuova nomina domanda al Tribunale l'autorizzazione ad effettuare la medesima comunicazione.

6. E' comminata la sanzione di Euro 2.000,00 al trustee che non effettui nei termini le comunicazioni previste nei commi precedenti.

7. La modifica dell'atto istitutivo non pregiudica gli effetti degli atti che il trustee abbia validamente compiuto prima di tale modifica.

Art. 15

(Revoca del trust)

1. L'atto istitutivo può prevedere che il trust sia revocabile in tutto o in parte.

2. La revoca avviene con la forma richiesta per la modifica dell'atto istitutivo.

3. In caso di revoca parziale, che comporti l'attribuzione di beni ad un determinato soggetto, il trustee provvede al trasferimento nel rispetto delle cautele previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 17, salva l'efficacia delle operazioni in corso riguardanti tali beni.

4. Alla revoca totale si applicano gli articoli 16 e 17. In tal caso, salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, il trustee provvede a trasferire i beni in trust al disponente o ai suoi successori.

5. La revoca non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti dal trustee in conformità alla legge e all'atto istitutivo prima della comunicazione della revoca.

Art. 16

(Estinzione del trust)

1. Oltre che per le cause previste nell'atto istitutivo, il trust si estingue:

a) per il decorso del termine;

b) per effetto della revoca totale;

c) per il raggiungimento dello scopo, ovvero per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

d) per la mancanza di beneficiari, o di soggetti che possano esserlo secondo i criteri dell'atto istitutivo;

e) per estinzione del trust da parte dei beneficiari ai sensi dell'articolo 52, comma 3.

2. L'estinzione non pregiudica l'efficacia degli atti precedentemente compiuti dal trustee in conformità all'atto istitutivo e alle norme di legge applicabili.

3. Quando il trust si estingue per mancanza dei beneficiari o dei soggetti che possono esserlo secondo i criteri dell'atto istitutivo, e manchino altresì successori del disponente, i beni in trust sono trasferiti alla Repubblica di San Marino.

Art. 17

(Distribuzione di beni in trust)

1. Verificatasi una causa di estinzione del trust, il trustee esaurisce le eventuali operazioni in corso e non intraprende nuove operazioni.

2. Redatto l'inventario dei beni in trust e la rappresentazione della situazione patrimoniale alla data in cui si verifica la causa di estinzione, il trustee trasferisce i beni in trust agli aventi diritto, secondo il criterio stabilito nell'atto istitutivo del trust. Qualora l'atto istitutivo del trust non enunci tale criterio, il trustee trasferisce i beni in trust residui al disponente o ai suoi

successori, salvo che lo scopo del trust comporti la destinazione dei beni residui al perseguimento di scopi analoghi.

3. Per far fronte ad eventuali passività e a quelle di probabile manifestazione dopo i trasferimenti di cui al comma precedente, per quanto incerte nell'esistenza o nell'ammontare, il trustee ha diritto di ritenere alcuni beni in trust, oppure di ottenere idonea garanzia da parte dei soggetti cui egli deve trasferire i medesimi beni.

4. Dopo il trasferimento agli aventi diritto dei beni in trust, i creditori che vantino crediti non soddisfatti per ragioni inerenti al trust possono far valere le proprie pretese nei confronti del trustee, fino alla concorrenza del valore dei beni in trust alla data del trasferimento ai beneficiari.

TITOLO III DEI SOGGETTI DEL TRUST

CAPO I DEL TRUSTEE

SEZIONE I DELLA NOMINA E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'UFFICIO

Art. 18

(Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee)

1. Il trustee nominato nell'atto istitutivo può accettare l'ufficio in modo espresso o tacito. L'accettazione è espressa quando è contenuta in un atto scritto, oppure quando il nominato assume il titolo di trustee nei rapporti con i terzi. L'accettazione è tacita quando il nominato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'ufficio.

2. Colui che non intenda ricoprire l'ufficio può rifiutarlo espressamente, con dichiarazione scritta comunicata al disponente, o ai suoi successori, o ai trustee che già ricoprono l'ufficio.

Art. 19

(Trustee autorizzati e trustee qualificati)

1. L'esercizio dell'ufficio di trustee richiede l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, ed è assoggettato alla vigilanza della medesima Autorità.

2. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente alle società bancarie, finanziarie e fiduciarie, la cui compagine sociale sia identificata dall'Autorità di Vigilanza, aventi la sede legale e la sede dell'amministrazione nella Repubblica di San Marino.

3. L'Autorità di Vigilanza stabilisce con proprio provvedimento:

- a) le condizioni e le modalità per ottenere l'autorizzazione;
- b) i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società che esercitano l'ufficio di trustee;
- c) i requisiti di onorabilità dei soggetti che partecipano al capitale sociale delle società che esercitano l'ufficio di trustee;
- d) le disposizioni sulla vigilanza delle società che esercitano l'ufficio di trustee, gli obblighi di comunicazione, anche in relazione alla delega di funzioni;

- e) le modalità di rinuncia all'autorizzazione;
 - f) le cause di revoca e di sospensione dell'autorizzazione;
 - g) le modalità di tenuta e di consultazione dell'albo dei trustee autorizzati.
4. Se nessuno tra i beneficiari, il disponente o il guardiano del trust ha la residenza, il domicilio, la cittadinanza o la sede legale nella Repubblica di San Marino, o se lo scopo del trust non deve ivi attuarsi, il compimento in San Marino di atti o operazioni inerenti a trust è inoltre consentito solo ai seguenti soggetti, aventi la sede legale e la sede dell'amministrazione fuori dal territorio della Repubblica, operanti in regime di reciprocità:
- a) banche;
 - b) società fiduciarie;
 - c) altre imprese di investimento;
- purché
- soggette a vigilanza prudenziale;
 - tenute al rispetto delle normative antiriciclaggio;
 - non costituite o amministrate in Paesi individuati in un apposito provvedimento dell'Autorità di Vigilanza.
5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, se il trust ha una pluralità di trustee ed almeno uno di essi è un trustee autorizzato, oppure, ricorrendone i presupposti, un trustee qualificato, l'ufficio di trustee può anche essere ricoperto da una persona fisica. In tal caso, i trustee prendono le proprie deliberazioni all'unanimità e operano congiuntamente.

Art. 20

(Nomina del nuovo trustee)

1. La nomina di un nuovo trustee avviene secondo le disposizioni dell'atto istitutivo, ovvero, in mancanza, da parte del Tribunale.
2. Salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, qualora il trust abbia una pluralità di trustee, il nuovo trustee è nominato all'unanimità dai trustee che ricoprono l'ufficio. In caso di disaccordo, provvede alla nomina il Tribunale.
3. La nomina del nuovo trustee deve essere comunicata per estratto, con atto in forma autentica depositato entro quindici giorni dalla nomina medesima, nel Registro dei trust.

SEZIONE II

DEGLI OBBLIGHI DEL TRUSTEE

Art. 21

(Buona fede e diligenza nell'adempimento)

1. Il trustee adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all'ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi non propri.
2. In relazione ai trustee autorizzati e ai trustee qualificati, o ad altri soggetti in possesso di competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata.

Art. 22

(Tutela dell'integrità dei beni in trust)

1. Il trustee deve accertarsi che i beni in trust siano nella sua titolarità. Egli tutela l'integrità e il possesso dei beni in trust compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine.

2. Il trustee deve conservare i beni in trust separati da ogni altro bene nella propria disponibilità, inclusi quelli di pertinenza di altri trust.
3. Il trustee deve depositare i titoli al portatore presso banche e altri depositari autorizzati alla custodia di valori, soggetti a vigilanza prudenziale e tenuti al rispetto delle norme anticiclaggio. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 36.

Art. 23

(Gestione dei beni in trust)

1. Salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, il trustee gestisce i beni in trust con l'obiettivo di preservarne ed accrescerne il valore.
2. Compatibilmente con le disposizioni dell'atto istitutivo, il trustee persegue tale obiettivo diversificando l'investimento dei beni in trust e valutandone periodicamente la composizione.
3. Prima di procedere all'investimento, il trustee valuta l'opportunità di ottenere la consulenza di soggetti dotati di specifiche competenze professionali in materia di gestioni patrimoniali.
4. L'atto istitutivo può limitare o escludere il potere del trustee di investire i beni in trust.

Art. 24

(Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale)

1. Prima di accettare l'incarico, il soggetto nominato trustee con atto tra vivi deve informare per iscritto il disponente circa le eventuali cause di conflitto di cui sia a conoscenza tra gli interessi di cui è portatore a qualunque titolo e quelli del beneficiario, oppure con lo scopo del trust.
2. Il trustee nominato nel testamento che si trovi in conflitto di interessi ne dà tempestivamente notizia al Tribunale, il quale prende i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi del beneficiario, o lo scopo del trust.
3. Salve le disposizioni dell'atto istitutivo che attribuiscono specifici diritti o poteri al trustee, il trustee non può agire in conflitto di interessi con il beneficiario, o con lo scopo del trust. In ogni caso, il trustee non può, neppure per interposta persona:
 - a) acquistare la posizione giuridica di beneficiario o accettarla in garanzia;
 - b) stipulare atti relativi ai beni in trust con sé stesso, salvo il caso in cui operi in qualità di trustee di altro trust e ciò sia consentito dall'atto istitutivo;
 - c) fare concorrenza per conto proprio o di terzi all'attività esercitata come trustee.
4. Il trustee non può procurare a sé o ad altri, né direttamente né indirettamente, un vantaggio patrimoniale per effetto del suo ufficio, salvo diverse disposizioni della legge, o dell'atto istitutivo.

Art. 25

(Obbligo di imparzialità)

1. Compatibilmente con l'atto istitutivo, se il trust ha più di un beneficiario, oppure più di uno scopo, il trustee deve agire in modo imparziale.

Art. 26

(Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi)

1. Salvo quanto disposto dalla legge e dall'atto istitutivo, il trustee non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né impiegarle a proprio o altrui vantaggio.

Art. 27

(Contabilità e inventario)

1. Il trustee tiene la contabilità annuale dei fatti amministrativi che interessano i beni in trust e dà notizia dei risultati annualmente nel Libro degli eventi e valuta il loro valore di mercato secondo le modalità e in applicazione dei criteri stabiliti da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

2. L'annotazione deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il trustee redige l'inventario dei beni in trust, unitamente ad una relazione contenente il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza e della composizione dei beni in trust.

Art. 28

(Comunicazioni)

1. L'inventario e la relazione di cui all'articolo 27 sono inviati al guardiano del trust di scopo e al guardiano del trust con beneficiari, ove nominato.

2. Nel trust con beneficiari il trustee è tenuto a comunicare a ciascun beneficiario, qualunque sia la natura del suo diritto:

a) notizia dell'esistenza del trust, del nominativo e del domicilio del trustee, e delle disposizioni dell'atto istitutivo che prevedono tale diritto;

b) notizia di tutti gli atti o i fatti che modificano o estinguono tale diritto;

c) su richiesta di tale beneficiario, entro congruo termine, un inventario limitato ai beni in trust rispetto a cui il beneficiario vanta il diritto e la stima del loro valore di mercato commisurata al diritto vantato dal beneficiario.

3. Nel trust in cui la determinazione dei beneficiari è rimessa alla discrezionalità del trustee, il trustee attesta l'esistenza del trust su richiesta dei potenziali beneficiari specificamente individuati nell'atto istitutivo e comunica loro le disposizioni dell'atto istitutivo, o eventuali atti ulteriori, che riguardano un possibile beneficio.

4. Il potenziale beneficiario che acquista un diritto determinato in seguito all'esercizio del potere discrezionale previsto al comma 3 riceve altresì le comunicazioni previste dal comma 2.

5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi non hanno luogo nei confronti di soggetti che rappresentano nascituri o concepiti, salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo.

Art. 29

(Libro degli eventi)

1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi del trust, nel quale registra in ordine cronologico gli atti e gli eventi relativi al trust. Devono in ogni caso risultare dal Libro degli eventi:

a) l'atto istitutivo;

b) la descrizione degli eventi riguardanti il beneficiario e lo scopo;

- c) la descrizione dei beni in trust;
 - d) le attribuzioni effettuate in conformità all'atto istitutivo del trust;
 - e) gli atti di delega;
 - f) i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità;
 - g) il dissenso manifestato ai sensi degli articoli 31 e 54;
 - h) l'inventario annuale dei beni in trust;
 - i) le variazioni dei trustee, co-trustee e dei guardiani.
2. Il Libro degli eventi è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio dal notaio. Con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità relative alla vidimazione.
 3. Il Libro degli eventi è esibito, su richiesta, al guardiano, all'Autorità Giudiziaria, nonché alla Autorità di Vigilanza secondo le disposizioni sulla vigilanza di cui all'articolo 19, comma 3, lett.d).
 4. L'atto istitutivo può attribuire ad altri soggetti il diritto di consultare il Libro degli eventi.

Art. 30

(Adempimenti a fini di pubblicità)

1. Il trustee compie gli atti che prevedono adempimenti a fini di pubblicità nella propria qualità di trustee.

Art. 31

(Obblighi dei co-trustee)

1. Ogni trustee ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi all'unanimità o a maggioranza.
2. Se il trust ha più trustee, salva diversa disposizione dell'atto istitutivo, essi agiscono con decisione unanime e congiuntamente, ma ciascuno ha il potere di compiere gli atti urgenti per la conservazione dei beni in trust.
3. Se i trustee hanno facoltà di decidere a maggioranza, il trustee dissenziente annota il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust.
4. Nel caso in cui il trust possa essere amministrato disgiuntamente, ogni operazione relativa ai beni in trust deve essere comunicata preventivamente agli altri trustee. Costoro, se dissenzienti rispetto all'atto che il singolo trustee intende compiere, annotano il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust.

SEZIONE III DEI POTERI DEL TRUSTEE

Art. 32

(Poteri del trustee)

1. Il trustee esercita sui beni in trust tutti i poteri spettanti al titolare del diritto che gestisce beni nell'esclusivo interesse altrui, o per perseguire uno scopo determinato. Salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, il trustee dispone dei beni in trust senza limitazioni di sorta, e senza mai dovere giustificare i propri poteri.
2. Il trustee è legittimato ad agire e ad essere convenuto in giudizio in tale qualità.

Art. 33
(Potere di consultazione)

1. Il trustee può chiedere consulenza a professionisti relativamente ad atti da compiere in relazione al trust e conferire loro incarico per il compimento di una prestazione professionale.
2. L'atto istitutivo può prevedere che il trustee consulti od ottenga il consenso di un altro soggetto prima di esercitare un determinato potere.
3. Un soggetto non diviene trustee per il solo fatto di essere stato consultato o di aver prestato o rifiutato il proprio consenso ai sensi del comma precedente.
4. Mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al Tribunale di pronunciarsi al riguardo. Qualora l'istanza sia infondata, il Tribunale può proibire di addebitare i costi del procedimento ai beni in trust.

Art. 34
(Potere di delega)

1. Salvo diversa disposizione della legge o dell'atto istitutivo, il trustee può delegare i propri poteri quanto al compimento di atti o operazioni relative all'amministrazione del beni in trust. In ogni caso, i seguenti poteri non sono delegabili:
 - a) il potere di decidere secondo quali modalità e tempi attribuire i beni in trust;
 - b) il potere di nominare un nuovo trustee;
 - c) il potere di delega.
2. Nell'amministrare il trust, il trustee può delegare la scelta degli investimenti esclusivamente a banche e a imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale, costituite e amministrare in Paesi non inclusi nel provvedimento della Vigilanza di cui all'articolo 19, comma 4 della legge, le quali procedono alla selezione degli investimenti secondo i criteri specificati dal trustee in apposito documento.
3. La delega a favore di più soggetti si intende congiunta.
4. Colui che è delegato ad esercitare un potere ai sensi del presente articolo è tenuto a rispettare i medesimi obblighi del trustee ai sensi delle Sezioni II e III del presente capo.
5. Il trustee non può delegare poteri al beneficiario.
6. Il trustee vigila sull'operato del delegato e risponde delle istruzioni e delle direttive impartite a quest'ultimo.
7. Il beneficiario o il guardiano possono agire direttamente contro il delegato.
8. Se sono nominati più trustee, ciascun trustee può delegare l'esercizio del proprio ufficio agli altri co-trustee, purché siano almeno due. La delega non può avere durata superiore a centottanta giorni e non ha effetto se è compiuta per consentire o facilitare la violazione da parte degli altri trustee degli obblighi derivanti dal trust.

Art. 35
(Forma e contenuto dell'atto di delega)

1. La delega sotto pena di nullità deve:
 - a) essere per iscritto ed avere data certa;
 - b) individuare il delegato;
 - c) individuare il trust;
 - d) specificare i poteri delegati;
 - e) specificare la data da cui ha effetto e il periodo, o l'occasione, per cui è concessa.
2. Il trustee non può concedere deleghe che prevedano:
 - a) la facoltà del delegato di nominare un proprio sostituto;

- b) l'esonero di responsabilità del delegato nei confronti del trustee o del beneficiario;
 - c) l'irrevocabilità della delega;
 - d) la facoltà del delegato di agire in conflitto di interessi con il beneficiario, o con lo scopo del trust.
3. Se il trust ha un solo trustee, costui comunica per iscritto, senza indugio, la delega al soggetto che ha il potere di nominare nuovi trustee.

Art. 36

(Potere di depositare i beni in trust)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, il trustee può depositare i beni in trust esclusivamente presso banche ed imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale, costituite e amministrare in Paesi non inclusi nel provvedimento della Vigilanza di cui all'articolo 19, comma 4 della legge.
2. Il contratto ha forma scritta a pena di nullità.
3. Il trustee non può stipulare contratti che prevedano:
- a) il diritto del depositario di nominare un proprio sostituto;
 - b) l'esonero di responsabilità del depositario nei confronti del trustee o del beneficiario;
 - c) limiti alla facoltà del depositante di ottenere in qualunque momento la restituzione dei beni depositati;
 - d) la facoltà del depositario di agire in conflitto di interessi con il beneficiario, o con lo scopo del trust.

Art. 37

(Potere di assicurare i beni in trust)

1. Il trustee può assicurare i beni in trust. I premi assicurativi e l'indennizzo possono essere imputati al capitale o al reddito, secondo le determinazioni del trustee.

Art. 38

(Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario)

1. Salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, il trustee può effettuare anticipazioni a favore di un beneficiario affinché il medesimo possa affrontare eventi rilevanti della propria vita, qualora i beni in trust siano prevalentemente composti da denaro, o da beni liquidabili agevolmente.
2. In ogni caso, il trustee tiene conto delle anticipazioni effettuate nel procedere alle ulteriori attribuzioni in favore del medesimo beneficiario.

Art. 39

(Potere di accumulare frutti e proventi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, l'atto istitutivo può attribuire al trustee il potere di accumulare, in tutto o in parte, per un determinato periodo, i frutti e i proventi derivanti dai beni in trust.
2. Salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, il trustee può sempre impiegare i frutti e i proventi derivanti dai beni in trust per il mantenimento, l'istruzione o comunque a vantaggio del beneficiario minore di età.

Art. 40

(Compenso, costi e spese del trustee)

1. Il compenso del trustee è determinato nell'atto istitutivo e viene prelevato dai beni in trust. Il trustee assolve l'incarico gratuitamente qualora l'atto istitutivo non preveda l'attribuzione del compenso a favore del trustee e le modalità della sua determinazione.
2. Le somme necessarie per il pagamento delle spese e dei costi sostenuti dal trustee nell'esercizio del proprio ufficio sono prelevate dai beni in trust.
3. Il trustee soddisfa i crediti maturati in tale qualità per il compenso, le spese e i costi con preferenza rispetto al beneficiario.

SEZIONE IV

DELLA CESSAZIONE DEL TRUSTEE E DEL TRASFERIMENTO DEI BENI IN TRUST

Art. 41

(Cessazione del trustee dall'ufficio)

1. Oltre che per le cause previste dall'atto istitutivo, il trustee cessa dal proprio ufficio per:
 - a) revoca;
 - b) rinuncia;
 - c) sostituzione per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - d) concorso dei creditori o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
 - e) revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 19;
 - f) morte o inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute;
 - g) liquidazione.
2. L'inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute è accertata da un collegio medico specialistico nominato secondo l'atto istitutivo del trust, o in mancanza, dal Tribunale. Il collegio accerta l'inidoneità in presenza di un impedimento non meramente temporaneo, tale da compromettere la capacità del trustee di operare in modo lucido ed efficiente.
3. La rinuncia del trustee all'ufficio effettuata per consentire o facilitare la violazione da parte degli altri trustee degli obblighi derivanti dal trust non ha effetto.
4. Verificatasi la causa di cessazione dall'incarico, il trustee conserva i beni in trust al solo scopo di tutelarne l'integrità fino al trasferimento al nuovo trustee.
5. In deroga al comma precedente, il trustee sostituito per ordine dell'Autorità Giudiziaria, di cui sia stata revocata l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, o accertata l'inidoneità, cessa dall'ufficio immediatamente ad ogni effetto.
6. Laddove vi siano più trustee, ciascuno può rinunciare all'ufficio con comunicazione scritta avente data certa ai restanti trustee. Nel trust con beneficiari, la rinuncia dell'unico trustee avviene con comunicazione scritta avente data certa inviata al soggetto che ha il potere di nominare nuovi trustee. Nel trust di scopo, la rinuncia dell'unico trustee avviene con comunicazione scritta avente data certa al guardiano.
7. Se non rimane alcun trustee autorizzato o qualificato, il trustee che ricopre l'incarico senza possedere tale qualità può compiere rispetto ai beni in trust i soli atti necessari al fine di preservarne l'integrità, finché non venga ripristinata la collegialità con la nomina di un trustee autorizzato o, se del caso, qualificato, ai sensi dell'articolo 19.

Art. 42

(Trasferimento dei beni in trust)

1. Al verificarsi di una causa di cessazione dall'ufficio, il trustee deve senza indugio compiere gli atti necessari per privarsi della titolarità e del possesso dei beni in trust a favore degli altri trustee, o del trustee rimanente.
2. In caso di morte, o di cessazione del trustee dall'ufficio per inidoneità, gli eredi, il rappresentante legale, o le persone che lo assistono curano senza indugio gli adempimenti di cui al comma 1.
3. In caso di nomina di un nuovo trustee, il trustee uscente o gli altri trustee compiono senza indugio gli atti necessari per consentirgli di esercitare i propri diritti e poteri.

Art. 43

(Consegna di atti e documenti)

1. Cessato dall'ufficio, il trustee consegna senza indugio ai rimanenti trustee o al nuovo trustee, tutti gli atti e i documenti di pertinenza del trust.
2. Qualora un trustee venga a mancare per morte o inidoneità, gli eredi, il rappresentante legale, o le persone che lo assistono curano gli adempimenti di cui al comma 1.
3. In caso di nomina di un nuovo trustee, gli altri trustee gli comunicano senza indugio gli atti e i documenti di pertinenza del trust.

SEZIONE V

DELLA RESPONSABILITÀ DEL TRUSTEE

Art. 44

(Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell'atto istitutivo)

1. Il trustee inadempiente ai propri obblighi è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che la perdita è stata determinata da causa a lui non imputabile.
2. Il risarcimento comprende il danno emergente e il lucro cessante.
3. Il trustee non è esonerato da responsabilità benché il danno sia compensato in tutto o in parte dal lucro derivante dall'inadempimento, salvo che il lucro sia prodotto dallo stesso atto da cui deriva il danno.
4. Il trustee non è responsabile delle violazioni commesse da altri prima della sua nomina. Egli deve, in ogni caso, adottare tutte le misure idonee per porre rimedio alle violazioni di cui venga a conoscenza.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, il trustee non è responsabile dell'inadempimento dei soggetti delegati, laddove la delega sia stata conferita in buona fede e con la diligenza richiesta.

Art. 45

(Responsabilità dei co-trustee)

1. I trustee sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dalle violazioni di legge e dell'atto istitutivo commesse nell'esercizio dell'ufficio.
2. Il trustee non risponde dei danni causati da un co-trustee, laddove abbia trascritto il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust e lo abbia immediatamente comunicato al

soggetto eventualmente individuato nell'atto istitutivo, oppure, in mancanza, al beneficiario e al guardiano.

3. In ogni caso, i trustee sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza della violazione, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento, o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Art. 46

(Responsabilità solidale del beneficiario)

1. E' solidalmente responsabile con il trustee il beneficiario che abbia istigato, richiesto o autorizzato l'inadempimento del trustee.

Art. 47

(Esonero da responsabilità)

1. Sono nulle le disposizioni dell'atto istitutivo e i patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del trustee per dolo o colpa grave.

2. Il beneficiario capace di agire può esonerare il trustee dalla responsabilità per i danni cagionati nei suoi confronti, essendo a piena conoscenza dei fatti.

3. Alle medesime condizioni, il beneficiario può accollarsi il debito del trustee che sia responsabile di violazioni commesse senza dolo o colpa grave.

4. Il Tribunale può esonerare, anche parzialmente, da responsabilità il trustee inadempiente che abbia agito in buona fede e secondo la diligenza richiesta se, alla luce di tutte le circostanze, l'inadempimento è scusabile.

Art. 48

(Prescrizione)

1. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento in cui il beneficiario può esercitare la corrispondente pretesa.

2. Se il beneficiario è minore di età o temporaneamente incapace, la prescrizione decorre dal momento in cui egli diviene maggiorenne, o cessa lo stato di incapacità.

3. La prescrizione si interrompe mediante intimazione o richiesta di pagamento comunicata per iscritto, o per riconoscimento del diritto. La prescrizione è sospesa nei confronti del beneficiario minorenni o incapace, e nel caso in cui vi sia stato dolo in pregiudizio delle ragioni derivanti dal trust, finché il dolo non sia stato scoperto.

Art. 49

(Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi)

1. Nell'assumere obbligazioni nei confronti dei terzi, il trustee dichiara espressamente di agire nella propria qualità di trustee di un trust; in tale ipotesi il trustee limita la propria responsabilità per l'adempimento al valore dei beni in trust alla data in cui le obbligazioni furono assunte.

2. Nel caso in cui il trustee, nell'assumere obbligazioni nei confronti dei terzi, agisca senza compiere la dichiarazione di cui al comma primo, la sua responsabilità è comunque limitata ai casi di dolo e colpa grave.

3. Ai fini del presente articolo il disponente, il trustee, il beneficiario ed il guardiano non sono considerati terzi.

CAPO II DEL BENEFICIARIO

Art. 50 *(Nozione)*

1. E' beneficiario il soggetto nell'interesse del quale il trust è istituito.
2. Se il trust prevede una pluralità di beneficiari, nessuno dei quali esistente al momento dell'istituzione del trust, almeno uno di essi deve venire in essere entro trenta anni dal momento in cui il trust ha effetto.
3. L'atto istitutivo può prevedere che uno o più soggetti siano aggiunti o esclusi dalla posizione giuridica di beneficiario, mediante atto compiuto nelle forme previste per l'atto istitutivo del trust.
4. L'atto istitutivo può sottoporre la posizione giuridica di uno o più beneficiari a condizione o a termine, oppure può limitarne o escluderne il trasferimento a titolo gratuito od oneroso.

Art. 51 *(Diritti del beneficiario)*

1. Oltre alle comunicazioni previste nell'articolo 28, il beneficiario ha diritto al rendiconto con cadenza almeno annuale e può prendere visione degli atti e documenti riguardanti i propri diritti e farne copia.
2. Il trustee non è tenuto a rivelare al beneficiario le ragioni per cui ha esercitato in un determinato modo un potere discrezionale che è a lui rimesso, o a comunicare atti o documenti da cui risultino tali ragioni, salvo che la rivelazione o la comunicazione sia imposta da un provvedimento giudiziario.

Art. 52 *(Rinuncia, differimento dell'attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari)*

1. Il beneficiario può rinunciare in tutto o in parte alla propria posizione giuridica con atto compiuto nelle forme previste per l'atto istitutivo del trust. La rinuncia ha effetto ed è irrevocabile dal momento in cui perviene al trustee.
2. Salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, il beneficiario può richiedere per iscritto al trustee di differire il trasferimento in proprio favore dei beni in trust, oppure può pretendere che sia eseguito a favore del soggetto che egli indica.
3. Se tutti i beneficiari sono maggiorenni e capaci di agire essi possono, con decisione unanime, pretendere l'estinzione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore.

Art. 53 *(Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi)*

1. Salvo diversa previsione dell'atto istitutivo, il beneficiario può alienare, dare in garanzia, o comunque disporre in tutto o in parte della propria posizione giuridica con atto compiuto nelle forme previste per l'atto istitutivo del trust. Tali atti hanno effetto nei confronti del trustee dal momento in cui gli sono notificati.
2. Gli atti di cui al comma 1, contrari all'atto istitutivo del trust, sono inefficaci.
3. Se il beneficiario compie più atti dispositivi a favore di diversi soggetti, ha effetto l'atto

notificato per primo al trustee, benché esso sia di data posteriore.

CAPO III DEL GUARDIANO

Art. 54 *(Ufficio del guardiano)*

1. L'atto istitutivo di trust di scopo prevede l'ufficio del guardiano.
2. L'atto istitutivo del trust con beneficiari può prevedere l'ufficio del guardiano.
3. Il guardiano adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all'ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora abbia competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata.
4. L'atto istitutivo del trust può prevedere la remunerazione del guardiano. Il guardiano ha diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per ragioni inerenti all'ufficio, salva diversa disposizione dell'atto istitutivo.
5. L'atto istitutivo può conferire al guardiano taluni poteri, tra cui il potere di:
 - a) nominare un nuovo trustee, o di aggiungere a quelli esistenti;
 - b) nominare un nuovo guardiano, eventualmente in aggiunta rispetto a sé;
 - c) revocare il trustee dall'ufficio;
 - d) disporre il veto sull'esercizio di alcuni poteri del trustee;
 - e) aggiungere o escludere beneficiari;
 - f) modificare la legge regolatrice del trust;
 - g) verificare il rendiconto del trust.
6. L'esercizio dei poteri elencati nel comma 5 non conferisce al guardiano l'ufficio di trustee.
7. Il guardiano non può essere beneficiario del trust.
8. Salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, se vi sono più guardiani di un trust, essi decidono a maggioranza. Ogni guardiano ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi a maggioranza o all'unanimità e deve essere adeguatamente informato dell'oggetto della decisione. Il guardiano dissenziente fa annotare senza ritardo il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust.
9. Salvo quanto disposto dalla legge e dall'atto istitutivo, il guardiano non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né impiegarle a proprio o altrui vantaggio.
10. Salvo diversa previsione dell'atto istitutivo, il guardiano uscente nomina il guardiano successivo. Qualora costui non provveda, il nuovo guardiano è nominato dal Tribunale.
11. Si applicano al guardiano, in quanto compatibili, gli articoli 41 e 43 della legge.

TITOLO IV DEI POTERI DEL TRIBUNALE

Art. 55 *(Poteri del Tribunale)*

1. Oltre agli altri poteri attribuiti al Tribunale dalla legge, il trustee, il beneficiario o il guardiano, possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine:

- (I) all'adempimento di un obbligo o all'esercizio di un potere dell'ufficio di trustee o di guardiano;
 - (II) alla sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una grave violazione della legge o dell'atto istitutivo;
 - (III) alla nomina di un nuovo trustee o di un nuovo guardiano;
 - (IV) agli atti di amministrazione e disposizione dei beni in trust.
2. Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri. Il Tribunale pronuncia in merito stabilendone i termini e le condizioni.
 3. Il soggetto designato trustee rivolge al giudice istanza per ottenere i provvedimenti previsti dall'articolo 24, comma 2.
 4. Nel nominare o sostituire un trustee, il giudice dispone in relazione alla custodia e al trasferimento dei beni in trust, nonché agli atti e ai documenti pertinenti.
 5. Salvo diverso ordine del giudice, il trustee e il guardiano nominati ai sensi del presente articolo hanno gli stessi diritti, obblighi e poteri di quelli nominati nell'atto istitutivo.
 6. Il giudice decide sulle spese del procedimento giudiziario.

Art. 56

(Azione cautelare)

1. Il beneficiario o il guardiano che abbiano fondato motivo di ritenere che il trustee stia per omettere un atto dovuto, o per compiere un atto che viola la legge o l'atto istitutivo del trust, possono adire il Tribunale in via cautelare per ottenere i provvedimenti cautelari del caso.
2. L'introduzione della causa nel merito non sospende gli effetti del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale.

Art. 57

(Azione di separazione)

1. Qualora il trustee abbia confuso i beni in trust con altri beni, il trustee cui non si debba la confusione, il beneficiario o il guardiano, hanno diritto di ottenerne la separazione. La pretesa si estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati sostituiti e ai loro frutti.
2. Sono salve, in ogni caso, le azioni di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 44, e ogni altra azione esperibile a tutela del trust.
3. L'azione di separazione non si prescrive.

TITOLO V DISPOSIZIONI APPLICABILI SOLO AI TRUST ESTERI

Art. 58

(Forma degli atti istitutivi ed iscrizione dei trust esteri nel Registro dei trust della Repubblica di San Marino)

1. Gli atti istitutivi di trust esteri compiuti da persone fisiche residenti o domiciliate in San Marino o da enti aventi la sede dell'amministrazione a San Marino sono sottoposti ai medesimi requisiti di forma previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge.

2. I trust esteri con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino devono essere iscritti in apposita sezione del Registro dei trust. Si applica l'articolo 8, nonché i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PENALI

Art. 59

(Esercizio abusivo dell'ufficio di trustee)

1. Chiunque esercita l'ufficio di trustee senza l'autorizzazione di cui alla presente legge, al di fuori dai casi previsti dall'articolo 19, commi 4 e 5, è punito con l'arresto di secondo grado o con la multa da Euro 8.000,00 a Euro 12.000,00. La violazione dell'articolo 19, commi 4 e 5, comporta le stesse sanzioni previste per l'esercizio non autorizzato dell'ufficio di trustee, salva l'applicazione delle norme penali seguenti.

Art. 60

(Sottrazione o distrazione di beni in trust)

1. Se il trustee sottrae o comunque distrae i beni in trust, a proprio o ad altrui profitto, si applica la disposizione dell'articolo 197, comma 3, del Codice Penale, sostituita l'interdizione di quarto grado dalla professione o dall'arte con l'interdizione di quarto grado dall'ufficio di trustee.

Art. 61

(Conflitto d'interessi)

1. Il trustee che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, agisce in conflitto di interessi, cagionando un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti destinati a trarre vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust, è punito con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione dall'ufficio di trustee di secondo grado.

Art. 62

(Violazione dell'obbligo di rendicontazione)

1. Il trustee che omette di tenere, in tutto o in parte, la contabilità relativa ai beni in trust è punito, qualora dal fatto derivi un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti destinati a trarre vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust, con l'arresto di secondo grado e l'interdizione dall'ufficio di trustee di secondo grado.

Art. 63

(Falsità nelle scritture contabili relative al trust)

1. Il trustee che nella contabilità o nell'inventario relativi ai beni in trust, ovvero nelle scritture contabili relative al trust previste dalla presente legge e dalla legge sul regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee

autorizzati, espone dati o fatti in tutto o in parte non rispondenti al vero, ovvero nasconde in tutto o in parte dati o fatti veri, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado, nonché con l'interdizione dall'ufficio di trustee di secondo grado.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

(Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 52 del Decreto del 26 aprile 1995 n.56, gli atti rogati o autenticati all'estero devono, prima dell'uso nella Repubblica ai fini della presente legge, essere depositati e conservati presso un Notaio esercente nella Repubblica entro trenta giorni dalla data dell'atto. Con il verbale di deposito, il Notaio ne assevera la legalità.

Art. 65

(Entrata in vigore)

1. La Convenzione richiamata nell'articolo 4 della legge ha immediato effetto ai soli fini interni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani